



## *Il Prefetto della Provincia di Napoli*

### **PREMESSO** che

- La Società NOVA ECOLOGY S.r.l. ( già TERMOTETTI s.a.s. di Di Chello Angelo & Co) con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola G7 c.f. 02696170618 è stata gravata da provvedimento interdittivo antimafia adottato dal Prefetto di Caserta in data 22/01/2018, avendo, la stessa ditta, fino al 29.8.2018 la sede legale in Gioia Sannitica (CE);

la ditta NOVA ECOLOGY S.r.l., a seguito del predetto provvedimento antimafia, ha mutato in data 6/8/2018 l'assetto societario, nominando un nuovo amministratore unico, individuato nella persona di MESSORE Alfredo, nato a Caserta il 23/4/1950 ed in data 29.8.2018 ha trasferito la sede legale a Napoli.

Il capitale sociale, ammontante ad € 500.000, risulta così suddiviso:

- TEDESCO Angelina, nata in Svizzera l'1/3/1969, con quote al 40%;
- TEDESCO Silvana, nata in Svizzera il 7/11/1970, con quote al 40%;
- DI CHELLO Assunta, nata a Gioia Sannitica (CE) il 15/8/1944, per il restante 20%;
- MESSORE Alfredo Amministratore unico.

In data 19.4.2019 ha presentato istanza di aggiornamento ai sensi dell'art. 91, comma 5 del d.lgs. 159/2011.

### **PRESO ATTO** che

- la Società NOVA ECOLOGY S.r.l. (già TERMOTETTI s.a.s. di Di Chello Angelo & Co) avverso il provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Caserta, proponeva ricorso al TAR Campania, che con Sentenza 4635 dell'11.7.2018 lo accoglieva, e per l'effetto annullava il provvedimento interdittivo del 22/01/2018, emesso dalla Prefettura di Caserta;
- la Prefettura di Caserta proponeva appello al Consiglio di Stato per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della sentenza TAR 4635 dell'11.7.2018;
- il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 06067/2018 del 13.12.2018 accoglieva la sospensione cautelare della sentenza di primo grado, ripristinando l'efficacia dell'interdittiva, e riservandosi la decisione di merito;
- il Consiglio di Stato, tuttavia, nel corso della successiva udienza del 21/3/2019, ha ritenuto necessario, ai fini della decisione di merito del ricorso, acquisire:” *l'esito del nuovo procedimento di iscrizione nella white list e degli accertamenti ivi contenuti in ordine alla nuova composizione della Società*”;
- la società NOVA ECOLOGY S.r.l. ( già TERMOTETTI s.a.s. di Di Chello Angelo & Co) proponeva, inoltre, istanza ai sensi dell'art. 34 bis del d.lgs. 159/2011 al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di prevenzione, chiedendo l'accoglimento delle misure previste dalla norma citata;
- il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Misure di prevenzione, con decreto n.30/19 del 6.2.2019, depositato il 27.3.2019, rigettava l'istanza;
- con nota del 19 aprile 2019 la società NOVA ECOLOGY ha inoltrato a questa Prefettura istanza di aggiornamento ex art. 91 c. 5 D.lgs. 159/2011 con riferimento alla richiamata



## *Il Prefetto della Provincia di Napoli*

interdittiva adottata dal Prefetto di Caserta, che è stata inoltrata alle FF.O. per le opportune verifiche e valutazioni di merito, nella quale, tra l'altro, vengono poste in evidenza le modifiche societarie operate;

- gli esiti dell'istruttoria dell'istanza di aggiornamento sono stati analizzati nel corso delle sedute del GIA del 10.7.2019 e del 17.09.2019.

### **LETTO**

il verbale GIA del 10.7.2019 nel quale si evidenzia: “ *Appare utile ricordare che il provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Caserta basava le sue argomentazioni sulle vicende giudiziarie che avevano coinvolto nel 2016 IMPERADORE Luigi e la di lui moglie convivente TEDESCO Antonella, colpiti da o.c.c.c. emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria C.V. nell'ambito del p.p. 73511/2016 per i delitti di cui agli artt. 416, 319, 353 e 640 c.p., e per altro verso, sull'esistenza di collegamenti tra la TERMOTETTI S.A.S. e l'imprenditore IAVAZZI Francesco, legale rappresentante della società IMPRESUD S.r.l., già gravata da provvedimento interdittivo della Prefettura di Caserta del 2015.*

*Sul punto i rapporti delle FF.O. interessate concordano nel ritenere che la ditta conservi una struttura essenzialmente familiare, essendo:*

- *TEDESCO Angelina, familiare convivente di DI CHELLO Angelo, s.m.g.;*
- *TEDESCO Silvana, familiare convivente di IMPERADORE Luigi;*
- *DI CHELLO Assunta, madre dello stesso IMPERADORE;*

*La sede secondaria della Ditta è ubicata, inoltre, presso la originaria sede della TERMOTETTI in Gioia Sannitica (CE), via Filette 15.”*

Quanto rappresentato dal GIA evidenzia come la ditta conservi una struttura essenzialmente familiare, riconducibile al precedente assetto societario.

### **LETTO**

il verbale GIA del 17.09.2019 nel quale viene rappresentato : “*Nel corso della precedente seduta del 10 luglio u.s., il cui verbale è parte integrante, il Gruppo aveva convenuto di dover procedere ad ulteriori approfondimenti sulla nuova compagine della NOVA ECOLOGY S.r.l., soffermandosi in particolare sulla figura dell'attuale amministratore **MESSORE Alfredo**, nato a Caserta il 23/4/1950 e di suoi eventuali collegamenti con società sedenti nella provincia di Caserta. ...(.) Con prefettizia del 9/7/2019, è stato chiesto inoltre alla Prefettura di Caserta di verificare alcuni elementi di valutazione emersi nel corso dell'istruttoria, in particolare sulla figura di **MESSORE Alfredo** il quale :*

- *...(.)...risulta indicato tra gli imputati nel decreto di sequestro preventivo art. 321 c.p.p. quale “... Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Caserta... abusavano del proprio ufficio autorizzando la società Iperion alla realizzazione di un'area di parcheggio in violazione dello strumento urbanistico, risultando la suddetta strada difforme da quella prevista dal P.R.G. e in violazione di legge, segnatamente della normativa edilizia trattandosi di opere che comportano trasformazioni urbanistiche del territorio senza seguire l'iter previsto per il rilascio di titoli concessori/permessi di costruire...*



## *Il Prefetto della Provincia di Napoli*

*procurando così intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale al predetto Tedeschi e al centro Iperion... ”*

- *risulta condannato con sentenza della Corte dei Conti decisa in Napoli nelle Camere di Consiglio in data 18/11/2008, 27/1/2009 e 12/3/2009 per un importo di € 3.754.500,00 che fa riferimento al danno sofferto dal Comune di Caserta “e determinatosi nell’ambito del rapporto contrattuale tra l’Ente locale e la società SACE (già ATI- EMIT) per la gestione del servizio di ‘igiene urbana’ (raccolta , trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, assimilabili e servizi complementari)” ; tale importo secondo quanto appreso in fonti aperte non sarebbe stato ancora recuperato dal Comune di Caserta;*
- *la società EMIT è citata a sua volta nella relazione della Commissione Parlamentare sul ciclo dei rifiuti del 29/3/2000 con riferimento alle impresa operante nel settore dei rifiuti NUOVA SPRA AMBIENTE S.p.a. gravata da provvedimento interdittivo antimafia emesso a suo tempo dalla Prefettura di Napoli e riferibile al Gruppo Colucci”.*

### **CONSIDERATO** che

- in relazione a quanto evidenziato dal GIA nel corso della richiamata seduta del 17.9.2019 si è ritenuto di dover assumere elementi cognitivi relativi alla condanna della Corte dei Conti a carico dell’attuale amministratore unico della Nova Ecology, sig. Alfredo MESSORE.

### **LETTA**

l’informativa della Guardia di Finanza di Caserta prot. 0466859/2019 del 20/09/2019, pervenuta il 31.10.2019 dalla quale si evince che : “ *La Corte dei Conti di Napoli ha trasmesso la sentenza nr. 386/2006 della sezione giurisdizionale Regionale per la Campania di proscioglimento di alcuni convenuti e di condanna per altri*”. In particolare con la sentenza del Giudice di Primo Grado della Corte dei Conti il Messore veniva condannato al pagamento in favore del Comune di Caserta del danno patito a seguito dalla sue condotte, quale dirigente dello stesso Comune, pari ad € 3.637.000,00 . La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello che con sentenza n. 297/2015/A riduceva l’importo della condanna a carico di Alfredo Messore ad € 1.667.000,00. Infine con sentenza della prima Sezione Giurisdizionale centrale d’Appello, la Corte dei Conti a seguito di ricorso per revocazione proposto da Alfonso MESSORE, dichiarava definitivamente, con sentenza n. 123/2017 del 18.4.2017, lo stesso ricorso per revocazione “ *INAMMISSIBILE* “.

### **CONSIDERATO** che

- le condotte oggetto della condanna definitiva della Corte dei Conti a carico del MESSORE, sono correlate ad un appalto affidato dal Comune di Caserta all’ATI SACE – EMIT per la gestione del servizio di “ *igiene urbana raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, assimilati e servizi complementari*” (cioè con oggetto sociale simile a quello della ditta Nova Ecology di cui il MESSORE è attuale amministratore unico).



## *Il Profetto della Provincia di Napoli*

### **PRESO ATTO** che

- la condanna della Corte dei Conti è scaturita dalla mancata applicazione delle decurtazioni e delle penalità nonché dall'erogazione di compensi extra contratto per servizi eccedenti il normale servizio e per l'aumento dei costi di revisione di cui ha beneficiato l'ATI SACE – EMIT. Tale condotta ha portato alla condanna definitiva (sentenza Corte dei Conti n. 123/2017 del 18.4.2017) di Alfredo MESSORE che, nell'attualità, ricopre la carica di amministratore unico nella Società Nova Ecology.

### **CONSIDERATO** che

- le società EMIT e SACE, sono collegate al gruppo imprenditoriale Colucci e indirettamente al Gruppo Marrazzo, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare 15170/R/96 + n. 817/R/97 R.G.P.M. – n. 3334/98/A.R. G.I.P. – N. 170/98 R.M. del 10.6.1998, emessa su richiesta della D.D.A di Napoli, operazione "Incudine", (che pur non avendo determinato condanne a carico dei predetti imprenditori Colucci e Marrazzo, tuttavia pone in evidenza in modo circostanziato i collegamenti con ambienti della criminalità organizzata). In particolare nell'atto giudiziario si legge: *“ il capitale sociale della S.P.R.A. spa di lire 1.000.000.000 è suddiviso fra i seguenti soci: SPRA, nel numero di 10.000 azioni per un valore nominale di lire 100.000.000; E.M.A.S. spa- Ercole Marelli Servizi Ambientali, con sede in Milano alla via Tortona nr.33, nr.90.000 azioni per un valore nominale di lire 900.000.000, il cui amministratore delegato è COLUCCI Francesco, nato a Napoli l'11.11.1957. Il pacchetto azionario della EMAS è detenuto interamente da un'altra società, la EMIT- Ercole Marelli impianti tecnologici....(.)... “....(.)...Striano Berardo telefonava direttamente a Colucci Francesco, rintracciandolo presso un'utenza radiomobile intestata alla società DELECO s.r.l. La conversazione, di cui si riporta di seguito la trascrizione, presenta spunti decisamente interessanti, poiché appare chiaro un diretto interessamento del latitante (Striano Berardo) nel settore dello smaltimento dei rifiuti...(.)...A COLUCCI Francesco e ai componenti della sua famiglia sono riconducibili altre importanti imprese del settore ...(.)... a loro volta in collegamento con il gruppo facente capo ad Angelo MARRAZZO. Tutti questi rapporti tra società del settore "delineano i contorni di una intricata rete di intrecci societari che porta in definitiva ad una univoca gestione, con l'intento di estromettere altre società del settore. al fine del controllo monopolistico sia della raccolta che dello smaltimento dei rifiuti" ...(.)... ..(.)...Si è accennato alla NUOVA SPRA AMBIENTE SPA e alla SPRA SPA. Si tratta in realtà di due denominazioni della medesima società ..(.)...( verbale GIA del 12.12.2000).*
- le richiamate società NUOVA SPRA e DELECO (cancellate dall'anno 2014 dalla C.C.I.A.A), sono state gravate da interdittive antimafia, rispettivamente con provvedimento della Prefettura di Napoli prot. I/529/GAB/VI° Sett. del 21 giugno 2001 e con provvedimento della Prefettura di Milano del 14 novembre 2001. I predetti provvedimenti antimafia sono tuttora efficaci. Peraltro quello emesso a carico della DELECO ha retto



## *Il Prefetto della Provincia di Napoli*

anche al giudizio del Consiglio di Stato che con sentenza N.4574/2006 del 9.5.2006 ne ha dichiarato la legittimità.

### **CONSIDERATO**, altresì,

che anche le seguenti società, riferibili al citato Angelo Marrazzo, operante nel settore degli appalti di igiene urbana, sono state gravate nel tempo da provvedimenti antimafia interdittivi emessi da questa prefettura, confermati nella legittimità dal Giudice amministrativo:

- Società RISAN s.r.l. interdittiva prot. I/90/Gab del 16/12/98;
- Società ECOLTECH s.r.l. interdittiva prot. n. I/90/GAB/VI Sett. del 9.7.2001 (confermata nella legittimità con sentenza TAR Campania n. 2616/2002 del 31.01.2002)
- Società SPUMAR s.r.l. interdittiva prot. n. 36/Area 1 bis del 29.1.2004 (confermata nella legittimità con sentenza TAR Campania n. n. 16490/04 del 27.10.2004).

Peraltro lo stesso Angelo Marrazzo risulta coinvolto anche nel procedimento . N. 2705/14 R.C.N.R. in corso presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in quanto accusato *dei reati p. e p. dagli artt 110 c.p. e 434. 1) e 2) c.p. perché in concorso tra loro con più azioni esecutive e ripetute in tempi diversi sversavano e consentivano che altri sversassero nella ex cava in fossa cd. " masseria Monti" , sita in Maddaloni 219.655 tonnellate di rifiuti di cui 118.500 speciali e pericolosi così cagionando un imponente contaminazione della matrice terra e della falda acquifera sottostante nonché la produzione e di emissione di gas in atmosfera provocate dalla reazione di batteri e resine fenoliche determinati reazioni esotermiche ed innalzamento della temperatura con elevata portata distruttiva dell'ambiente ed alta potenzialità lesiva, tanto da procurare un effettivo pericolo per la incolumità fisica di un numero indeterminato di persone; ...p.p. 110 c.p. e 440 c.p. perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive ripetute anche in tempi diversi sversavano e consentivano che altri sversassero nella cava in fossa c.d. masseria Monti , sita in Maddaloni 219.655 tonnellate di rifiuti di cui 118.500 speciali e pericolosi così corrompendo la falda acquifera sottostante ... (.)...*

### **PRESO ATTO** che,

- come si evince dalla relazione datata 29.3.2000 della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, anche la società SACE in ATI con la EMIT, già appaltatrice del servizio di igiene urbana del Comune di Caserta e beneficiaria delle condotte oggetto della predetta condanna definitiva della Corte dei Conti a carico è MESSORE Alfredo, Amministratore unico della Nova Ecology, risultava collegata alle imprese riferibili al gruppo imprenditoriale Colucci. Infatti si legge in detto rapporto: *"La EMAS AMBIENTE (Il pacchetto azionario della EMAS è detenuto interamente da un'altra società, la EMIT )detiene, inoltre, il 49% di quote del capitale sociale della LATINA AMBIENTE (dato aggiornato al maggio 1998) e una piccola partecipazione, almeno sino dall'aprile del 1996, al capitale sociale della SACE - Servizi per l'ambiente città di Caserta SPA.*



## *Il Prefetto della Provincia di Napoli*

### **LETTA**

- La relazione datata 12 dicembre 2012 della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse dalla quale emerge che : *“la Daneco Impianti Srl è riconducibile all'imprenditore Francesco Colucci ...(.)...i sostituti procuratore della repubblica in Milano, ...(.)... nel corso della loro audizione in data 14 novembre 2011, hanno riferito di una indagine in corso, ai sensi dell'articolo 640 bis c.p. (reato spia da cui, ai sensi del Comma 4, lett. a) dell'art. 84 del d.lgs 159/2011, sono desunti i tentativi di infiltrazione mafiosa ) sul cambio del codice CER che avrebbe comportato per la Daneco Impianti l'abbattimento dei costi di smaltimento rispetto a quelli previsti dal contratto di appalto che, viceversa, sono rimasti inalterati.”*

### **CONSIDERATO**

di poter condividere, sulla base degli indizi sintomatici acquisiti, il giudizio espresso dal Gruppo Ispettivo Antimafia nella seduta del 17.9.2019 ” di adottare provvedimento interdittivo nei confronti della società NOVA ECOLOGY S.r.l.” e ciò anche alla luce dei successivi elementi acquisiti per il tramite della Guardia di Finanza di Caserta, che risultano tali da porre in evidenza il pericolo del tentativo di "contagio" “ *...nell'ambito del giudizio prognostico tipico delle informative prefettizie, conta non già la pericolosità della singola persona fisica bensì, più generalmente, il pericolo del tentativo di "contagio" tratto da un insieme di indizi sintomatici”;* ( Consiglio di Stato n. 06051/2018R del 19 luglio 2018).

### **TENUTO CONTO**

che occorre valutare il rischio di inquinamento mafioso in base all'ormai consolidato criterio del più «probabile che non», alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso (TAR Campania, Sezione Prima, Napoli, sentenza n.2756/2016);

### **RITENUTO,**

quindi, che in capo alla suddetta società, allo stato degli accertamenti, permangano le situazioni di cui all'art. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011;

**RICHIAMATO** il provvedimento interdittivo antimafia adottato dal Prefetto di Caserta in data 22/01/2018, a carico del NOVA ECOLOGY S.r.l.;

**VISTI,** gli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n.159/2011;

**LETTE,** le circolari del Ministero dell'Interno nn.11001/119/20 (6) dell'8.2.2013; n. 11001/119/20 (8) del 19.4.2013; n. 11001/119/20 (8) del 26.6.2014 e n. 15006/2 del 6 agosto 2015; n. 11001/1/20 (8) del 27.03.2019 ;



# *Il Prefetto della Provincia di Napoli*

## I N F O R M A

nei confronti della Società NOVA ECOLOGY S.r.l. con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola G7 c.f. 02696170618, per le motivazioni sopra esposte, allo stato, sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia.

La presente informazione, ai sensi dell'art.91, comma 7 bis, del D.lgs. 159/2011, viene trasmessa alle Pubbliche Amministrazioni interessate.

Il presente provvedimento viene separatamente trasmesso alla ditta interessata, ai sensi dell'art.92, comma 2 bis, del D.lgs. n.159/2011.

Alla luce dell'art.92, comma 2 bis, del D.lgs. n.159/2011, questa Prefettura verificherà, altresì, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art.32, comma 10, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla relata di notifica.

Napoli, *data protocollo*

IL PREFETTO  
(Pagano)

*1/10*